



Z.12

CONTRIBUZIONE VERSATA IN DIVERSE GESTIONI O PIÙ CASSE (TOTALIZZAZIONE, RICONGIUNZIONE, SUPPLEMENTO DI PENSIONE)

Cosa sono i contributi figurativi?

quando un lavoratore ha maturato contributi versati in diverse gestioni o casse previdenziali, per poterne cumulare i benefici in una prestazione pensionistica deve attuare i procedimenti che seguono.

TOTALIZZAZIONE

La totalizzazione (che ha sostituito il preesistente sistema del “cumulo”) consente a tutti i lavoratori dipendenti, autonomi e liberi professionisti, che hanno versato contributi in diverse casse, gestioni o fondi previdenziali, di acquisire a titolo gratuito il diritto a un'unica pensione di vecchiaia, anzianità, inabilità e ai superstiti.

A differenza della ricongiunzione, che è onerosa, la totalizzazione è completamente gratuita.

Chi può chiederla

Per ottenere un'unica pensione, possono esercitare la facoltà di totalizzare i periodi assicurativi i lavoratori iscritti a:

- due o più forme di assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti;
- forme sostitutive, esclusive ed esonerative dell'Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO);
- forme pensionistiche obbligatorie gestite dagli enti previdenziali privatizzati per soggetti iscritti in albi o elenchi professionali;
- Gestione Separata dei lavoratori parasubordinati;
- Fondo di previdenza per il clero secolare e per i ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica;
- Fondo previdenziale e assistenziale degli spedizionieri doganali (soppresso).

Sono utili anche i periodi contributivi versati all'estero in Paesi comunitari e in Paesi legati all'Italia da convenzioni bilaterali di sicurezza sociale.

La totalizzazione può essere chiesta a condizione che il lavoratore:

- non sia già titolare di una pensione diretta erogata da una delle gestioni destinatarie della normativa della totalizzazione;
- non abbia richiesto e accettato la ricongiunzione dei periodi assicurativi (legge 29/1979 e legge 45/1990) in data successiva al 3 marzo 2006.

Non è, invece, preclusivo il fatto che il soggetto ha già raggiunto un diritto a pensione in una delle gestioni coinvolte.

Per la pensione di vecchiaia e la pensione di anzianità, con effetto dal 1° gennaio 2012, non è più chiesta un'anzianità contributiva minima presso le gestioni coinvolte nella totalizzazione.

La totalizzazione deve interessare tutte le gestioni nelle quali il lavoratore è stato iscritto e tutti i periodi contributivi versati nella singola gestione. Non è, quindi, possibile la totalizzazione parziale.

Devono essere considerati anche i contributi figurativi accreditati nelle diverse casse e gestioni.



Quando i contributi sono versati esclusivamente nelle gestioni obbligatorie INPS per dipendenti e lavoratori autonomi, si applica invece l'istituto dell'unificazione - che è gratuita ed effettuata automaticamente dall'Inps - che unifica tutti i contributi versati nella determinazione di un'unica pensione.

TRATTAMENTI EROGATI

In regime di totalizzazione vengono riconosciute la pensione di vecchiaia oppure la pensione anticipata, compatibilmente con il raggiungimento dei requisiti previsti, ma decorre con un differimento di 18 mesi.

RICONGIUNZIONE

La ricongiunzione è quell'istituto che permette, a chi ha posizioni assicurative aperte in diverse gestioni previdenziali INPS, di riunire, mediante trasferimento, tutti i periodi in un'unica gestione per l'ottenimento della pensione.

Diversamente dalla totalizzazione, che è gratuita, la ricongiunzione dal 2010 prevede un costo a carico dell'assicurato.

Chi può chiederla

Possono fare la domanda di ricongiunzione il lavoratore diretto interessato o i suoi superstiti.

La domanda deve comprendere tutti i periodi di contribuzione (obbligatoria, volontaria, figurativa, riscattata) che il lavoratore ha maturato in almeno due diverse forme previdenziali fino al momento della richiesta e che non siano già stati utilizzati per liquidare una pensione.

È possibile chiedere la ricongiunzione dalle altre gestioni previdenziali al FPLD¹ o viceversa.

La normativa che sarà applicata per il riconoscimento della pensione è quella del fondo dove i contributi sono trasferiti.

SUPPLEMENTO DI PENSIONE

Il pensionato che dopo la liquidazione della pensione (anche in totalizzazione o ricongiunzione) ha continuato a versare contributi in una delle gestioni INPS comprese nel cumulo dei periodi assicurativi potrà richiedere la liquidazione di un "supplemento", che sarà liquidato secondo le regole della gestione dove sono stati versati i contributi successivi.

Di norma, per richiedere il supplemento devono essere trascorsi almeno 5 anni dalla liquidazione della pensione o del precedente supplemento. Una sola volta è possibile richiederlo dopo 2 anni dalla liquidazione, a condizione che sia raggiunta l'età pensionabile nella gestione di competenza.

Link di riferimento:

1 Fondo pensioni lavoratori dipendenti.



INPS, scheda prestazione totalizzazione: <https://www.inps.it/prestazioni-servizi/totalizzazione-dei-contributi>

INPS, scheda prestazione ricongiunzione: <https://www.inps.it/prestazioni-servizi/ricongiunzione-dei-contributi-da-qualsiasi-gestione-previdenziale-verso-gestioni-previdenziali-dipendenti-privati>

INPS, scheda prestazione supplemento di pensione: <https://www.inps.it/prestazioni-servizi/supplemento-di-pensione-per-pensionati-che-continuano-a-contribuire>

Normativa di riferimento:

D.Lgs. 42/2006 (disposizioni in materia di totalizzazione): <https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006;42>

Legge 45/1990 (ricongiunzione di periodi assicurativi in favore di liberi professionisti): <https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-03-05;45!vig=>

Legge 29/1979 (ricongiunzione di periodi assicurativi in favore dei lavoratori): <https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-03-05;45!vig=>

INPS, circolare n. 69/2006: <https://www.inps.it/circolari/Circolare%20numero%2069%20del%209-5-2006.htm>

INPS, circolare n. 9/2008: <https://www.inps.it/circolari/Circolare%20numero%209%20del%202017-1-2008.htm>

INPS, messaggio 8959/2011: <https://www.pensioniooggi.it/download/Messaggio%20inps%208959-2011.pdf>

(aggiornata al 24 febbraio 2022 / MS)